



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOTTO



Via Oratorio n. 14 – 24041 BREMBATE (BG)

Tel: 035 801047 – 035 801447 Fax: 035 4874731

Email bgic82900c@istruzione.it Email pec bgic82900c@pec.istruzione.it

Sito web: www.icbrembate.it - C.F. 91026030162

Cod. Mecc. BGIC82900C - codice univoco per la fatturazione: UFLEUK

CODICE INTERNO
PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO
DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio Docenti in data 18/12/2025 – Delibera n. 31
Approvato Consiglio di Istituto in data 18/12 /2025 – Delibera n. 70

Indice

Premessa

1. Definizione di Bullismo
2. Ruoli nel Bullismo
3. Definizione di Cyberbullismo
4. Ruoli nel Cyberbullismo
5. Normativa di riferimento
6. Legge n. 71/2017 - Legge Delega n. 70/2024
- D.Lgs. n. 99/2025
7. Responsabilità delle varie figure
8. Responsabilità e obblighi

Premessa

Il bullismo è un fenomeno conosciuto ma negli ultimi anni, attraverso l'uso intensivo delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni, ha assunto forme rilevanti. Esso va a colpire ed interessare in modo trasversale tutta la società indipendentemente dal ceto, dal genere, dalle competenze personali, dal livello di cultura, dalle possibilità economiche. Studi svolti dalla psicologia, dalla sociologia e dalla giurisprudenza, hanno evidenziato che l'unica arma davvero efficace per combattere il fenomeno è la prevenzione, attraverso la responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola. Le linee guida qui riportate nascono dalla volontà dell'Istituto di

- promuovere e migliorare il senso di benessere a scuola;
- prevenire e affrontare situazioni di disagio, bullismo e cyberbullismo;
- definire procedure di intervento per contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo.

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA” (<https://www.piattaformaelisa.it/> formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze.

1. Definizione di bullismo

Per '**BULLISMO**' si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti.

Il BULLISMO è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni. Comportamenti occasionali di prepotenza o scherzi che eccedono in umiliazioni vanno comunque monitorati perché non si trasformino in bullismo. Il bullismo deve essere distinto anche dal “disturbo della condotta” che è una patologia e, come tale, richiede un intervento di supporto specifico da parte della scuola. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”;

- **paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi. In base a queste dimensioni, **il bullismo può assumere forme differenti:**
- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

2. Ruoli nel bullismo

Molto importante nel definire il termine “bullismo” è l'esplorare quelli che sono tutti i soggetti coinvolti nei

processi, dal momento che questo è un fenomeno gruppale fra pari, e tutti gli attori hanno una loro

responsabilità. Ecco che allora potremmo definire, tra i protagonisti delle prepotenze:

- bullo dominante, ossia il leader, l'ideatore delle sopraffazioni, di solito più forte fisicamente e

psicologicamente rispetto al resto del gruppo

- bullo gregario, sostenitore del leader, meno forte e popolare rispetto a quello dominante, che ha

come obiettivo primario la sua affermazione all'interno del gruppo, e che partecipa direttamente

alle azioni contro la vittima

- sostenitori, ossia coloro che partecipano alle prepotenze non direttamente, ma sostenendole “attivamente con incitamenti, risolini e via di seguito”, e che alimentano fortemente il clima ostile nei confronti della vittima.

Vi è poi una figura ambivalente, il bullo-vittima, definito anche “vittima aggressiva o provocatrice”, ossia un ragazzo che subisce le prepotenze dei compagni e diventa a sua volta aggressore nei confronti di chi è più debole di lui.

Dalla parte delle vittime possiamo enumerare le seguenti figure:

- vittima passiva, che subisce le prevaricazioni senza opporsi in alcun modo
- vittima provocatrice, che con i suoi comportamenti stuzzica e infastidisce il bullo, finché questi non reagisce
- spettatori passivi, che sono presenti alle prepotenze, osservano, ma non prendono alcuna posizione, e che in realtà hanno un ruolo molto importante nel bullismo perché da una parte aumentano la sensazione di umiliazione della vittima, e dall'altra incoraggiano ancor di più l'aggressore, in quanto, non opponendosi, rendono lecite le sue azioni
- difensori della vittima, che intervengono direttamente aiutandola o cercando aiuto

3. Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo

digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitando loro con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave, perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono apparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce. **A seconda delle modalità con cui avviene il comportamento di cyberbullismo si possono distinguere diverse tipologie:**

- **scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- **visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network;
- **esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

Questo fenomeno, sempre più in espansione nella nostra società, ha portato il Parlamento ad emanare la legge del 29 Maggio 2017 n.71 recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" definendolo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo." L'obiettivo di questa legge è di "contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche" (Art.1 comma 1 L. 71/2017). Prevede inoltre che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, predisponga iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, coordinate da un docente referente. Si intendono ricomprese nella fattispecie di cui sopra ogni altro fatto/atto che la normativa potrà prevedere come tale.

4. Figure e ruoli nel cyberbullismo

Le tipologie di cyberbullismo, secondo le studiose Menesini, Palladio e Nocentini dell'Università degli Studi di Firenze, possono essere raccolte in quattro categorie:

1. scritto-verbale: offese e insulti scritti tramite messaggi, e-mail, pubblicati sui social network, o verbali tramite telefonate
2. visivo: condivisione pubblica e/o privata e diffusione tramite cellulare, siti Web o social network di foto, immagini, video che ritraggono in situazioni intime, violente o spiacevoli la vittima
3. esclusione dalla comunicazione online o dai gruppi
4. impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri delle credenziali private di un soggetto.

“Generazioni connesse”, sito web creato dal MIUR, propone invece la seguente categorizzazione delle tipologie di cyberbullismo:

- **Flamming**: l’invio di messaggi violenti e scurrili, con l’unico scopo di creare conflitti verbali all’interno

della rete fra due o più persone.

- **Flame** è un termine inglese che vuol dire fiamma, da cui deriva il comportamento di “accendere” una discussione verso una o più persone.

- **Harassment**: molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, che causano disagio emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima, che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere e porre fine ad esse.

- **Denigration**: divulgazione nella rete o tramite sms di fake news (notizie false), allo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima. Le nuove tecnologie digitali, come i social network, permettono di compiere questo atto di cyberbullismo con estrema facilità e rapidità: in poco tempo, moltissime persone potranno essere a conoscenza di queste affermazioni diffamatorie.

Il processo di denigrazione colpisce generalmente aspetti centrali della personalità del soggetto come l’orientamento sessuale, l’appartenenza etnica, difetti fisici, difficoltà scolastiche e situazioni familiari.

Cyberstalking: con questo tipo di cyberbullismo si evidenziano tutti quei comportamenti che, mediante l’uso delle nuove tecnologie, sono effettuati per perseguitare le vittime allo scopo di infastidirle, molestarle e terrorizzarle facendogli pensare di non essere più al sicuro neanche tra le mura di casa.

- **Impersonation**: il cyberbullo si appropria dell’identità virtuale della vittima e compie una serie di azioni che ne danneggiano la reputazione: può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima oppure può agire da hacker per ottenere le credenziali d’accesso all’account della vittima compiendo azioni dannose.

- **Tricky Outing**: la particolarità di questa forma è una forte intenzione da parte dell’artefice di ingannare la vittima. In questo caso il cyberbullo cerca di guadagnare la fiducia della sua vittima per acquisire informazioni da diffondere online al fine di danneggiarne la reputazione.

- **Exclusion**: escludere intenzionalmente qualcuno senza motivo da un gruppo online come gruppi WhatsApp e Facebook, chat varie, forum e anche giochi online.

Nel 2007, poi, è stata introdotta dall’educatore Smith una nuova forma di cyberbullismo:

- **Happy slapping** (schiaccio allegro): il cyberbullo, da solo o in gruppo, riprende la vittima con lo smartphone mentre la picchia. Il video poi viene pubblicato sul web allo scopo di deridere la vittima.

I ruoli nel cyberbullismo possono essere molto diversi rispetto a quelli tradizionali:

- Cyberbullo: non necessariamente è il più forte fisicamente e psicologicamente, proprio perché lo schermo permette di nascondersi, e di fare ciò che nella vita reale non si avrebbe il coraggio di fare, ed inoltre è la conoscenza dei mezzi tecnologici a rendere più o meno potente l'aggressore e il suo agito. Inoltre egli può anche essere una persona sconosciuta dalla vittima, cosa che nel bullismo tradizionale non può avvenire
- sostenitori: sono sia coloro che commentano positivamente e sostengono la diffusione del materiale compromettente, sia tutti quelli che lo ricevono, e pur non approvandone il contenuto non fanno nulla per bloccare la diffusione
- cyberbullo-cybervittima: online è ricorrente il fatto che chi subisce prepotenze in un ambiente virtuale diventa a sua volta aggressore in un altro, vestendosi quindi contemporaneamente di ambedue i ruoli
- cybervittima: rispetto alla vittima del bullismo tradizionale, la cybervittima può subire attacchi in ogni luogo e in ogni tempo, e può impiegare molto tempo prima di riuscire ad identificare, segnalare e bloccare il cyberbullo
- spettatori passivi: nel bullismo elettronico sono tantissimi, tutti coloro che vedono il materiale e decidono di non segnalare l'abuso di potere. Questa figura nella rete si sovrappone a quella dei sostenitori, perché entrambi, non agendo a favore della vittima, con il loro comportamento diventano in qualche modo testimoni pro abuso
- sostenitori della vittima: gli utenti che decidono di segnalare ai gestori dei siti Web o dei social network i contenuti o i profili ritenuti offensivi

5. Normativa di riferimento

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente, posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612- 635 del Codice Penale, recanti la normativa su percosse, lesioni, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge n.71/2017 “Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- dalle linee d'orientamento MIUR del febbraio 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo per le istituzioni scolastiche di ogni grado;

- dalla legge n. 69 19/07/2019, denominata “Codice rosso” il provvedimento di ammonimento da parte del Questore;
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 - "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) n. 121 del 20 gennaio 2025;
- Nota MIM prot. n. 332 del 14 febbraio 2025;
- Circolare MIM prot. n.3392 del 16/06/2025, disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione,
- Decreto Legislativo n. 99/2025, vigente dal 16 luglio 2025 e contenente “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

6. Legge n. 71/2017 - Legge Delega n. 70/2024 - D.Lgs. n. 99/2025

Il 29 maggio del 2017 è stata varata la legge n.71, che “si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”

La legge n. 71/2017 nasce in seguito all’ennesimo evento tragico accaduto in seguito a prepotenze in rete: il suicidio di Carolina Picchio, quattordicenne che nel 2013 decide di togliersi la vita dopo un grave episodio di cyberbullismo. In essa, oltre a numerose indicazioni operative per contrastare il cyberbullismo, si trovano per la prima volta i tempi e le modalità per l’oscuramento o il blocco dei dati personali del minore, o di contenuti che possono essere offensivi nei suoi confronti:

- ciascun minore ultraquattordicenne o i genitori di ragazzi sotto i 14 anni possono “inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali”
- qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

Il Decreto Legislativo n. 99/2025, vigente dal 16 luglio 2025 e contenente “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo prevede in attuazione della Legge 71/2017 introduce importanti novità nelle misure di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo che le scuole devono mettere in campo.

Tra queste, emerge la diffusione tra studenti e famiglie del numero "Emergenza infanzia 114", attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale.

L’adozione di un Codice interno e di un regolamento specifico delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. L’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio a composizione mista per rinforzare l’attenzione dovuta all’eventuale manifestazione dei fenomeni di devianza finora descritti

7. Responsabilità delle varie figure

Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente del bullismo e del cyberbullismo; ● coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, e per quanto riguarda il cyberbullismo quelle che operano nell'area dell'informatica, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza e l'utilizzo sicuro di Internet; ● propone corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo” art 5 L. 71/2017.

Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.);

- attiva reti di collaborazione con i servizi territoriali per ottenere supporto specializzato e continuativo nell'istruzione e nell'educazione dei minori coinvolti in azioni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale docente e non docente; ● coordina le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con carattere di continuità, per far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare i progetti di prevenzione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per possibili convegni/seminari/corsi.

Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, collaborando, eventualmente, anche con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza

della necessità dei valori di convivenza civile, prevedendo attività gestite attraverso l'educazione fra pari;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- favorisce progetti legati alle abilità sociali.

Il docente:

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, di educazione fra pari e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- promuove attività di socializzazione (assemblee di classe, dibattiti, circle time...) per favorire un buon clima di classe;
- prevede, all'interno della programmazione e dell'attività curricolare, momenti di confronto e osservazione legati agli obiettivi del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, dell'educazione alla legalità, delle competenze digitali ecc.;
- vigila ed è attento ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) e recettivo nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al Referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico
- collabora attivamente alle proposte dell'Istituto legate alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

I genitori:

- educano i propri figli al significato e al rispetto delle norme sociali; istruiscono, educano e vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento d'Istituto;
- conoscono il Codice e le Procedure di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- si tengono aggiornati e partecipano attivamente alle iniziative di formazione proposte dall'Istituto

Gli alunni:

- imparano le regole di rispetto dell'altro nella vita reale e nella rete, facendo attenzione ai contenuti che inviano e condividono;
- segnalano tempestivamente sia situazioni di malessere, sia episodi di prepotenze nella vita reale e online, che potrebbero sfociare in bullismo e cyberbullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità;
- conoscono e rispettano il Codice di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

I collaboratori scolastici:

- vigilano e pongono attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e sono recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico

8. Responsabilità e obblighi

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Le sanzioni previste devono ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235), al principio di riparazione del danno (Art.4 comma 5 DPR 249/98) e, in ossequio alle recenti modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti apportate dal D.Lgs. n. 134 dell'08 agosto 2025, che stabiliscono, in caso di sospensione fino a due giorni, la partecipazione degli studenti ad attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento messo in atto e, per sospensioni superiori fino a 15 giorni, è previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale, presso strutture convenzionate con le scuole, o in assenza presso la scuola stessa. Le sanzioni disciplinari non incidono sulla valutazione delle singole materie, ma influenzano direttamente il voto di comportamento. La sanzione disciplinare terrà in considerazione: la tipologia e la gravità dei fatti, il livello di sofferenza della vittima, il livello di consapevolezza del bullo, il contesto. Un medesimo fatto vissuto con un livello di consapevolezza e una sofferenza diversi potrà essere sanzionato in modo diverso (art.3 Costituzione).

Sono considerate deprecabili e sanzionabili anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo e ad avallare la sua condotta. I comportamenti, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parte della crescita. L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. Se il fatto costituisce REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile...) **si applica si applica l'art. 331 cpp: il pubblico ufficiale (art. 357 cp) o l'incaricato di pubblico servizio (art. 358 cp) che viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni di una notizia di un reato perseguibile d'ufficio deve fare denuncia senza ritardo.**

In ambito scolastico sono pubblici ufficiali i dirigenti di tutte le istituzioni formative, gli insegnanti delle scuole statali e degli istituti legalmente riconosciuti o parificati; i collaboratori ATA sono incaricati di pubblico servizio, perché unitamente ai compiti materiali (di pulizia e manutenzione dei locali), collaborano per la sicurezza/vigilanza.

La denuncia deve essere fatta:

- per iscritto, con l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia e le fonti di prova note;
- anche quando non sia individuabile la persona alla quale il reato è attribuito;
- presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (procura presso il tribunale ordinario, se il reato è commesso da un adulto; procura presso il tribunale per i minorenni, se è commesso da un minore; ai carabinieri, alla polizia postale).

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del bullo minore;**
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;**
- c) Culpa in vigilando ed in organizzando della Scuola.**

Culpa del bullo minore:

Va distinto il minore di 14 anni, da quello tra i 14 ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è imputabile e quindi non punito penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza (libertà vigilata in forma di prescrizioni, di permanenza presso l'abitazione familiare, anche con limiti o divieti di comunicazione) o una misura amministrativa (affidamento al servizio sociale comunale, collocamento in comunità) su decisione del Tribunale per i Minorenni. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori:

I genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, sono chiamati a cooperare attivamente con l'istituzione scolastica e a vigilare sull'uso corretto degli strumenti digitali da parte dei figli, e rispondono dei danni cagionati dal minore in conformità al richiamo all'art. 2048 del Codice civile introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 99/2025. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:

L'art. 2047 stabilisce che "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità" e l'art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Il richiamo al dispositivo è presente nel CCNL scuola che all'art. 29, stabilisce che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. (art. 29 comma

5 del CCNL 29/11/2007). La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

L'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94) prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01) per i quali si rimanda alla Direttiva del dirigente scolastico prot. n. 8705 del 06/10/2025

Tra le forme di tutela "celeri" si prevedono:

Oscuramento (rimozione - blocco di contenuti diffusi sulla rete)

Il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet.

Se entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non avrà provveduto, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore dal ricevimento dell'atto. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14enne.

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne (articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali), è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (p. 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche

prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.